



IL PRESIDE

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articoli 12, 30, 31, 32 e 33;

VISTO il D.R. n. 4130 del 30.12.2019 con il quale è stato emanato il *“Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà”*;

VISTO il sopra citato Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà ed in particolare l’articolo 17 (*ex 16bis - Disposizioni speciali per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nelle Assemblee di Facoltà*);

VISTO il D.R. n. 4131 del 30.12.2019 con il quale sono state indette le elezioni con il voto elettronico per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi centrali dell’Università, che avranno luogo nel periodo 31 marzo – 3 aprile 2020;

VISTO il Regolamento di Facoltà, ed in particolare l’art.12;

SENTITO il Responsabile amministrativo delegato della Facoltà:

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nell’Assemblea di Facoltà che si terranno contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi centrali dell’Università.

Art. 2 - Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nell’Assemblea di Facoltà avvengono sulla base di liste concorrenti.

Le liste dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio Elettorale istituito presso il Rettorato, nei tempi e modalità indicate dall’apposito avviso che sarà reso pubblico sul portale della Sapienza nella sezione riservata alle elezioni studentesche 2020.

Art. 3 - Il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero delle firme autenticate necessarie per la presentazione delle liste ed il numero di nominativi di candidati che è possibile indicare per ciascuna lista (articolo 4, comma 7 lettera b, del regolamento elettorale) sono rispettivamente:

| n. rappresentanti da eleggere | n. firme richieste | n. massimo di candidati |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 26 | da 40 a 60 | 34 |

Art. 4 - Le elezioni si svolgeranno in modalità elettronica.

Art. 5 - Il mandato biennale dei componenti eletti nell’Assemblea di Facoltà decorre dal giorno successivo alla data di registrazione e di pubblicazione del provvedimento di nomina;

Art. 6 - **L’elettorato attivo** spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti



all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea, laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca. L'elettorato attivo è esteso agli iscritti al Dottorato di Ricerca per la sola durata normale del Corso.

L'elettorato attivo spetta, altresì, agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data delle votazioni, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Art. 7 - L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca.

L'elettorato passivo spetta altresì agli studenti delle Scuole di Specializzazione che, alla data di indizione delle elezioni, risultino iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Ogni studente o studentessa può candidarsi per più organismi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.

Art. 8 - Gli studenti dei **corsi interfacoltà** godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso

Art. 9 - Le votazioni in modalità elettronica si terranno nel periodo dal 31 marzo – 3 aprile 2020. I seggi elettorali osserveranno il seguente orario:

| | |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 31 marzo 2020 | dalle ore 8.30 alle ore 19.00 |
| 1, 2 e 3 aprile 2020 | dalle ore 8.30 alle ore 14.00 |

Gli elettori e le elettrici possono esercitare il voto presso qualsiasi seggio istituito anche in ambito regionale.

Art. 10 - Gli eletti dovranno, alla data del decreto di nomina, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.

In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvederà ad escludere lo studente dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.

Art. 11 – Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano:

- a) Il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nonché nelle Assemblee di Facoltà, ad esclusione dell'articolo 1, dell'articolo 3 comma 1, dell'art. 5 comma 1, dell'articolo 15 e dell'articolo 16 comma 2, lettera c);
- b) l'articolo 12 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Facoltà.

Roma, 8 gennaio 2020

F.to IL PRESIDE
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)